

VERBALE ASSEMBLEA SOCIALE APS ASSOUTENTI - EMILIA ROMAGNA

Oggi giovedì 1 aprile 2021, alle ore 18, in Bologna, via delle lame 114, si è riunita, in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta di mercoledì 31 marzo 2021 ore 22, l'assemblea dei soci dell'associazione di promozione sociale "ASSOUTENTI EMILIA ROMAGNA" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche ulteriori allo statuto in conformità delle disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117;
- 2) Varie ed eventuali.

Il Presidente Alessandro Rocchi da atto che sono presenti i seguenti soci: Francesco D'Onofrio, Marija Kronic, Loretta Ramazzotti, Alberto Vignoli, regolarmente iscritti in base alle risultanze del libro soci corrente e che il Presidente dichiara di aver regolarmente identificato.

Il Presidente, in conformità con lo statuto viene chiamato a presiedere la seduta e propone la nomina di Francesco D'Onofrio a Segretario. L'assemblea unanime approva.

Il Presidente, accertata, quindi, la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione.

- 1) Il Presidente informa brevemente i soci delle novità introdotte dalla nuova normativa (D.Lgs n.117/2017 - Codice del Terzo Settore) e fa presente che le associazioni già iscritte al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale per mantenere l'iscrizione e per poi passare di diritto nell'ambito del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, quando sarà istituito, devono modificare il proprio statuto in base alle prescrizioni introdotte dal Codice del Terzo Settore. Tali norme prevedono anche l'integrazione dell'acronimo APS nella denominazione sociale. Si da atto che tale integrazione fa riferimento alla denominazione Assoutenti Emilia Romagna, già modificata nel 2016 a seguito dell'incorporazione dell'Assoutenti Forlì-Cesena di qui è stata acquisito il vigente codice fiscale 92060050405 e a tal fine si da incarico al Presidente di aggiornare la corretta denominazione presso gli uffici fiscali. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Segue ampio dibattito al termine del quale l'assemblea delibera all'unanimità, di modificare lo statuto come risulta dal testo aggiornato che si allega al presente verbale formandone parte integrante.

L'assemblea sin da ora autorizza, altresì, l'organo amministrativo nella persona del Presidente, a compiere tutti gli atti per la registrazione dello Statuto testé approvato, deducendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del D.Lgs. n. 117/2017 ed a procedere alle necessarie comunicazioni presso gli organi competenti.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 19.

Il Segretario
Francesco D'Onofrio

Il Presidente
Alessandro Rocchi

STATUTO
dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOUTENTI EMILIA ROMAGNA APS"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: **"ASSOUTENTI EMILIA ROMAGNA APS"**, con sede in Bologna (BO), operante senza fini di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate alla promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di quanto disposto dal Codice del Consumo ;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- a. Rappresenta e tutela gli interessi dei consumatori e degli utenti di qualunque servizio pubblico, sia erogato dallo Stato che da Enti pubblici, dalle regioni, dagli enti locali, dall'Unione Europea o da imprese private, con particolare riguardo agli interessi degli utenti appartenenti a gruppi sociali più deboli e meno tutelati e delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e per la realizzazione e attivazione, anche a livello locale, delle carte di qualità dei servizi e dei tavoli di concertazione con gli enti pubblici e privati erogatori degli stessi
- b. rappresenta e tutela gli interessi dei cittadini in quanto consumatori di beni atti a soddisfare i propri bisogni primari e secondari.

- c. promuove e favorisce la diffusione della cultura consumeristica, orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente, anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali, quali i giovani, gli anziani, gli immigrati, ed altre, anche attraverso la formazione di operatori del settore;
- d. valorizza la via conciliativa e tutte le procedure alternative alla giustizia ordinaria per la soluzione delle controversie in materia di consumo;
- e. promuove intese per la collaborazione e l'integrazione tra le associazioni dei consumatori, per il rafforzamento della loro rappresentatività e per l'unitarietà delle iniziative di difesa dei consumatori e degli utenti;
- f. intraprende, favorisce e sostiene le iniziative, di qualunque natura, che si ritengano utili al fine della efficienza, dell'affidabilità, sicurezza, qualità e del buon andamento dei servizi pubblici nonché favorisce la tutela degli interessi dei consumatori, in particolare riferimento ai giovani, e degli utenti dei servizi pubblici e privati dei settori della cultura, dell'arte, del tempo libero e della mobilità, dei settori del credito, delle assicurazioni, della regolazione del mercato dei prodotti e dei servizi, della libera informazione e corretta pubblicità;
- g. diffonde la conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino utente e consumatore ed incoraggia il volontariato, l'associazionismo, la collaborazione e la solidarietà tra i cittadini. In questo spirito favorisce forme di associazionismo consumeristico anche di livello europeo e transnazionale, stringendo alleanze, rapporti e reciproche adesioni con altre organizzazioni straniere che si prefiggano scopi comuni.
- h. promuove la formazione studi e ricerche nelle materie di competenza, che possano coinvolgere anche i giovani in età scolare, anche attraverso il confronto con l'estero e prestando attenzione alla attività delle istituzioni dell'Unione Europea;
- i. rappresentare nelle sedi giudiziarie e di mediazione i consumatori e gli utenti, anche non associati, per la tutela di ogni situazione giuridicamente rilevante e dei loro diritti e interessi legittimi, individuali e collettivi, disciplinati dal Codice del Consumo e dalle normative nazionali ed europee di tutela dei consumatori e degli utenti;
- j. promuove ed esercita, nelle materie di cui alla lettera i), azioni nelle sedi giudiziarie, italiane ed europee, civili, amministrative e penali, e dinanzi alle Autorità di garanzia, ai sensi della

vigente legislazione: in particolare tutela in tutte le sedi giudiziarie i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei cittadini quali consumatori, risparmiatori, utenti, malati e contribuenti, agendo, resistendo o intervenendo, anche come parte civile nei giudizi penali, civili, amministrativi, tributari sia a titolo individuale sia nell'interesse delle predette categorie e dinanzi alle Autorità indipendenti; promuove azioni inibitorie e azioni risarcitorie collettive ;

- k. tutela la salute delle persone ed il rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente;
- l. Promuove e tutela i diritti umani, civili, sociali e politici, promuove le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m. promuove ed attua una politica di informazione, educazione e formazione del consumatore per consentirgli autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione promuovendo la diffusione della cultura consumeristica orientata al risparmio delle risorse, contro lo spreco e rispettosa dell'ambiente anche con progetti mirati a specifiche categorie sociali;
- n. accerta e promuove la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali;
- o. promuove la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;
- p. promuove accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art 3 comma g, del decreto n 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;
- q. produce e diffonde pubblicazioni anche periodiche a carattere scientifico tecnico e culturale riguardanti il consumo per educare i consumatori e gli utenti, gli operatori e gli addetti

della produzione e della distribuzione a una migliore conoscenza e tutela della salute, della sicurezza e del patrimonio regionale nelle sue componenti: naturali e ambientali, culturali, artistiche, economiche e del tempo libero;

- r. organizza convegni, incontri, seminari, mostre e premi sul consumo consapevole e sullo sviluppo sostenibile, corsi, attività di formazione professionale, culturali e progetti educativi nelle scuole, per essere parte attiva nella formazione in materia di risparmio e ottimizzazione delle risorse energetiche, verso i cittadini, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, i gruppi d'acquisto e comunque verso un pubblico sempre più vasto, per favorire la divulgazione, l'informazione e la conoscenza del risparmio energetico nel rispetto degli scopi dell'associazione;
- s. rappresenta gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- t. realizza ricerche, studi e attività formative riguardanti il consumo rivolte sia ai consumatori e utenti che agli operatori e addetti della produzione e della distribuzione anche attraverso il confronto con l'estero e con particolare riguardo alle iniziative della Unione Europea;
- u. rappresenta gli interessi dei singoli consumatori e utenti ovvero gli interessi collettivi e generali dei cittadini, in particolare di quelli svantaggiati, attraverso la proposizione di azioni ordinarie e/o di inibizione, di class action, compresa la costituzione di parte civile, in materie penali, civili, amministrative o di competenza di Autorità di settore, sui temi inerenti l'oggetto sociale;
- v. tutela la salute delle persone ed il rispetto dei diritti del malato e dell'ambiente promuovendo un'adeguata educazione sanitaria; - l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale, la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti ed il controllo della loro alimentazione; - la sperimentazione, produzione, immissione in commercio e distribuzione dei farmaci e dell'informazione scientifica sugli stessi diretta ad assicurare l'efficacia terapeutica, la non nocività e la economicità del prodotto; - poter vivere in un ambiente sano; - l'utilizzo di strutture sanitarie secondo standard di efficienza ed efficacia.

- w. tutela e difesa del diritto alla qualità e sicurezza dei prodotti e servizi intesa come tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.
- x. tutela e difesa del diritto a servizi con standard di qualità elevati
- y. tutela e difesa del diritto alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali
- z. tutela e difesa del diritto ad un'informazione adeguata e corretta
- aa. tutela e difesa del diritto a un equo risarcimento dei danni subiti
- bb. tutela e difesa del diritto ad essere educato al consumo
- cc. tutela e difesa del diritto alla tutela economica e del risparmio proteggere il risparmio come bene pubblico, garantire la stabilità e il regolare funzionamento del sistema bancario, contrastando tempestivamente possibili infiltrazioni criminali nel tessuto economico
- dd. tutela e difesa del diritto alla pubblicità non ingannevole
- ee. tutela e difesa del diritto all'abolizione delle barriere architettoniche

Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

Tali attività saranno deliberate dall'Organo di Amministrazione conformemente alle linee di indirizzo dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) quote e contributi degli associati;
- 2) eredità, donazione e legati;

- 3) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) entranti derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- 6) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- 7) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- 8) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
- 9) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 4 - Membri dell'Associazione

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possano essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dall'Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'Organo di Amministrazione cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

In virtù del rapporto federativo dell'Assoutenti Emilia Romagna APS con APS Assoutenti Nazionale, l'Organo di Amministrazione ratifica altresì l'adesione sociale degli iscritti provenienti dall'Associazione nazionale in ragione della residenza nel territorio dell'Emilia Romagna.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa trascorsi 24 mesi dal sollecito, previa delibera dell'Organo Amministrativo;

per esclusione:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Organo di Amministrazione. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall'Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. L'Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte dell'Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî;
- per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi anche di natura patrimoniale è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dai loro esercenti la responsabilità genitoriale;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari, di cui si terrà apposita elencazione, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
- l'Organo di Controllo (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 9 - L'Assemblea

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e iscritti da almeno 3 mesi a libro soci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe e qualora si superi la soglia dei 500 soci non si potranno ricevere più di 5 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri dell'Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'Organo di Amministrazione eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

È ammessa, inoltre, la partecipazione di ogni socio, in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina il Presidente i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo di Amministrazione;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 10 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri dell'Organo di Amministrazione rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili per 2 (due) mandati consecutivi. Possono fare parte dell'Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di Amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo di Amministrazione decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L'Organo di Amministrazione:

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci o al Presidente.

L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo Amministrativo è convocato con avviso divulgato con libertà di mezzi atti a consentire la maggiore diffusione dell'informazione, la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. In difetto di tale formalità, l'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

E' ammessa la convocazione e lo svolgimento delle riunioni per via telematica, previa identificazione dei partecipanti a cura del Presidente.

Di regola è convocato almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un decimo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l'Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente, nominato dall'assemblea, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni dell'Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed inoltre:

- ha poteri di ordinaria amministrazione;
- attua la straordinaria amministrazione, in accordo col consiglio direttivo;
- convoca e presiede il consiglio direttivo e l'Assemblea;
- ha potere di aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, linee di credito, fidi, e chiedere l'attribuzione del codice fiscale, la registrazione degli atti statutari e l'apertura della partita IVA dell'Associazione, laddove necessaria;
- accetta, con beneficio d'inventario, i lasciti e le donazioni all'Associazione, compiendo i necessari atti giuridici per la loro incorporazione nel patrimonio della stessa;
- organizza la vita e le attività dell'Associazione e dà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale sentito l'Organo di Amministrazione;

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'assemblea. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Organo di Amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

Art. 12 - Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 13 – L'Organo di Controllo

1. È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.
2. L'Organo di Controllo, se nominato:
3. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
4. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
5. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
6. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
7. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, da parte del Presidente della Camera di Commercio.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'Assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 15- Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 16 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 17 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 18- Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

Bologna, giovedì 1 Aprile 2021


IL PRESIDENTE


IL SEGRETARIO



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO PROVINCIALE DI BOLOGNA
P. 10
Reg. N. 3007 del 3
23/04/2021